

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI STIPULATA IN DATA 22.03.2019 TRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (APAC) E LA SOCIETÀ DOLOMITI ENERGIA S.P.A..

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)), in vigore dal 1° gennaio 2016, contiene disposizioni per il rafforzamento dell'acquisizione centralizzata ed il conseguimento di maggior economicità ed efficienza negli approvvigionamenti di beni e servizi;
- il comma 494 modifica l'art. 1, comma 7, terzo e quarto periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012), rafforza la regola per cui, nelle categorie merceologiche menzionate, telefonia fissa e mobile, carburanti extra-rete e rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (elenco ISTAT) a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, sono tenute ad avvalersi delle convenzioni o degli accordi quadro messi a disposizione da CONSIP o dalla centrale di committenza regionale (nel nostro caso APAC) ovvero ad esperire autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione (gare telematiche o mercato elettronico);
- con deliberazione della Giunta provinciale n. 619 del 23.03.2012, è stato approvato, con decorrenza 31.03.2012, l'atto organizzativo dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC), struttura subentrata alla precedente Agenzia per i Servizi, ed articolata a sua volta in due strutture: Servizio Contratti e approvvigionamenti e Servizio Appalti;
- in attuazione del comma 1, lettera a), dell'art. 39 bis della L.P. 19.07.1990, n. 23, l'art. 39 bis della L.P. 16.06.2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), come modificato da ultimo dall'articolo 29 della legge provinciale 27 dicembre 2012, a, 25, ha disposto che l'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, svolga i propri servizi a favore dei soggetti di cui al comma 3 del citato articolo 39 bis della legge provinciale n. 3/2006, operando come centrale di committenza;
- con decorrenza 22.03.2019 è attiva la nuova convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, per le strutture della Provincia Autonoma di Trento e/o gli enti strumentali della medesima, per le amministrazioni della Provincia di Trento (tra cui Comuni e Comunità) e/o per gli altri enti e Società legittimate (ai sensi dell'art. 39 bis, commi 3 e 3 bis, della L.P. 16 giugno 2006, n. 3), stipulata tra la Provincia Autonoma di Trento – Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (A.P.A.C.) e la Società Dolomiti Energia S.p.a., risultata aggiudicataria della relativa gara, e quindi tale convenzione subentra alla precedente fin qui operante in regime di proroga;
- i singoli contratti di fornitura sono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nella medesima convenzione;

Considerato che l'adesione alla convenzione in oggetto:

- oltre a consentire un indubbio vantaggio economico ed evitare il ricorso ad impegnative procedure amministrative, porrebbe al riparo l'Amministrazione dal profilarsi di eventuali danni erariali ravvisabili nell'ipotesi di maggiori oneri da sostenersi per la fornitura dell'energia elettrica;
- garantisce il rispetto dei principi di trasparenza, razionalizzazione, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa posti dall'art. 1, comma 7 del D.L. 06.07.2013, n. 95;

Condiviso il vantaggio, sia in termini finanziari, che in termini procedurali ed operativi, derivante per questo Comune dall'adesione alla convenzione in oggetto;

Preso atto della Convenzione tra APAC – Servizio contratti e approvvigionamenti e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, sottoscritta in data 22 marzo 2019;

Ritenuto quindi, per tutte le considerazioni fin qui svolte e senza indugio, di aderire alla "Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi" sottoscritta dalla Provincia Autonoma di Trento – Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti e la Società Dolomiti Energia S.p.a. in data 22.03.2019, provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti;

Ritenuto altresì sussistere, in considerazione dell'urgenza di poter completare tutti gli adempimenti procedurali relativi al presente provvedimento nel più breve tempo possibile, i presupposti del 4° comma dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi per quanto di competenza dal responsabile Ufficio Patrimonio e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Dato atto che non necessita l'acquisizione dell'attestazione, resa dal Responsabile del Servizio Finanziario e Affari Generali ai sensi dell'art. 153, comma 5, dell'art. 183, commi 5, 6, 7, 8, 9, e 9-bis del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 5 del regolamento di contabilità e del paragrafo 5.3.4 del principio contabile applicato

concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23/06/2011 n. 118), in quanto la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;

Visto il Regolamento di contabilità adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 dd. 24.10.2018, esecutiva.

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 dd. 13.03.2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli esercizi finanziari 2019-2020-2021.

Visto l'atto di nomina da parte del Sindaco dei Responsabili dei Servizi prot. n. 2130 dd. 15.03.2019 e visto il decreto sindacale prot. n. 2131 di data 15.03.2019 di delega ai Responsabili dei Servizi delle funzioni per l'assunzione degli atti di natura gestionale.

Visto quanto disposto dal Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

Visto quanto disposto dall'articolo 126 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Visto l'art. 26 della L. 488/99 e s.m.;

Visto l'art. 39 bis della L.P. 19 luglio 1990 n. 23;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1. **Di aderire**, per quanto esposto in premessa, alla nuova “*Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi*”, tra APAC – Servizio contratti e approvvigionamenti e Dolomiti Energia S.p.a. sottoscritta in data 22 marzo 2019;
2. **Di dare atto** che:
 - il fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle amministrazioni contraenti a fornire energia elettrica nella misura richieste dalle medesime con gli ordinativi di fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo di 400 GWh;
 - la convenzione tra APAC – Servizio contratti e approvvigionamenti e Dolomiti Energia S.p.a. scade dopo 18 mesi salvo l'esaurimento del quantitativo massimo fissato, eventualmente incrementato previa sottoscrizione di un apposito atto di sottomissione;
 - le singole forniture, che devono essere attivate nel periodo di validità della convenzione, decorrono dalla data di attivazione delle stesse, possono durare fino ad un massimo di 18 mesi e comunque tale durata potrà essere prorogata per un massimo di sei mesi dalla scadenza della convenzione;
 - la spesa conseguente al presente provvedimento, configurabile quale contratto di somministrazione, trova imputazione sui pertinenti interventi/capitoli del bilancio di previsione corrente;
3. **Di demandare** al Responsabile del Servizio Patrimonio tutti gli adempimenti conseguenti relativi all'attivazione della fornitura in argomento;
4. **Di dare atto che** la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa il quale verrà assunto ai sensi del comma 2 dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000 - lettera c);
5. **Di precisare** che:
 - al rapporto instaurato con la ditta incaricata si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti comunali ed il contratto sarà risolto in caso di violazione degli obblighi derivanti da detto Codice;
 - si subordina, a pena nullità assoluta, il perfezionamento del contratto all'assunzione da parte del contraente degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.13.08.2010 n.136 e s.m.;
6. **Di dichiarare** la presente deliberazione, a voti unanimi favorevoli espressi in forma palese, **immediatamente eseguibile**, ai sensi del 4° comma dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.
7. **Di comunicare** il seguente provvedimento, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, ai capigruppo consiliari ai sensi del 2° comma dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.
8. **Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 4, c. 4 della L.P. n. 23/1992, avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - ✓ ricorso in opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183 comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n.2;
 - ✓ ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - ✓ ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, in alternativa alla possibilità indicata al punto precedente, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.